



**REGOLAMENTO MERCATO MENSILE
AGROALIMENTARE
“ *SABINA AGRESTE*”**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.05 del 13 febbraio 2017

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Ubicazione e caratteristiche del mercato

Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita

Art. 6 - Prodotti in vendita

Art. 7 - Altre attività consentite

Art. 8 - Gestione degli spazi commerciali

Art. 9 - Presentazione delle domande.

Art. 10 - Obblighi degli assegnatari del posteggio.

Art. 11 - Assegnazione dei posteggi

Art. 12 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

Art. 13 - Revoca della concessione del posteggio

Art. 14 - Sospensione ed esclusione volontaria dalla partecipazione al mercato

Art. 15 - Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

Art. 16 - Pagamenti per la concessione dei posteggi

Art. 17 - Norme igienico-sanitarie

Art. 18 - Controlli e Sanzioni

Art. 19 - Danni a Terzi

Art. 20 - Norma di rinvio

Art. 21 - Norma Finale

Articolo 1 – Finalità

Il Mercato Mensile "Sabina Agreste" è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale.

L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il mercato nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento del Mercato Sabina Agreste a km zero, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme per la partecipazione al mercato fornendo agli imprenditori agricoli, a cui è riservata la vendita diretta, la garanzia di poter operare in un contesto idoneo e nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo 2 – Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27/12/2006, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Sabina Agreste, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Articolo 3 - Definizioni

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

Si considerano anche imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 - comma 2 - D.Lgs. 228/2001).

Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 - comma 1094 - L. 27/12/2006, n. 296).

Articolo 4 – Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il Mercato Sabina Agreste effettuerà vendita diretta di prodotti agroalimentari , artigianali e hobbistici su aree pubbliche ed avrà le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: Poggio Mirteto Scalo —parcheggio stazione ferroviaria- secondo stralcio

L'area dispone di sessantotto posti di varie metrature così suddivise:

- n. 27 destinati agli agricoltori di cui 20 per prodotti freschi e 7 per prodotti elaborati.
- n. 17 per prodotti biologici di cui 10 per prodotti freschi e 8 per prodotti elaborati
- n. 13 per manufatti di piccole aziende artigianali,
- n. 8 per artigianato hobbistico di qualità di cui 1 per diversamente abili,
- n. 3 per eventi e interscambi

Dimensioni: posteggi aventi dimensione di 20 mq. (4x5 mt), mq.25 (5x5 mt),mq. 30 (6x5 mt),mq.35 (7x5 mt),mq. 40 (8x5 mt)

Giorni di svolgimento: cadenza mensile seconda domenica del mese;

Orari: inizio allestimento ore 6,30;

inizio vendita ore 8,00;

cessazione attività di vendita al tramonto;

sgombero area entro le ore 22,00

In caso di indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, il mercato può essere soppresso, spostato in altro luogo o ad altra data, o modificato negli orari.

La localizzazione dell'area di svolgimento del mercato, la dislocazione ed il numero dei posteggi possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 5 – Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel Mercato Sabina Agreste a km zero:

1) **gli imprenditori agricoli, singoli o associati**, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- **ubicazione dell'azienda agricola entro i limiti territoriali della Provincia di Rieti**, con priorità alle aziende avente sede legale e produzione nel territorio Comunale;

- **vendita nel mercato di prodotti agroalimentari provenienti esclusivamente dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli** così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;

- possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs 228/2001.

2) **gli artigiani della provincia di Rieti** di cui alla L.R. 17 febbraio 2015, n. 3 art. 6 e art. 16.

3) **gli hobbisti** in possesso di inizio attività di mostra e vendita di opere del proprio ingegno legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 19 sostituito dall'art. 1 comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 di cui alla L.R. n. 33 del 18/11/1999 art. 3 comma 2 lettera h., **residenti nella Provincia di Rieti**;

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa nel rispetto della normative vigenti in materia.

Articolo 6 – prodotti in vendita

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato Sabina Agreste a km zero sono le seguenti:

prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;

prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;

erbe officinali e aromatiche;

prodotti per la cura della persona;

prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

verdura fresca e secca;

- farine e preparati;
- frutta fresca e secca;
- succhi di frutta e di verdura;
- pasta e pasta ripiena;
- cereali;
- latte;
- yogurt;
- formaggi e latticini;
- uova;
- salumi;
- sottoli e sottaceti;
- prodotti da forno dolci e salati;
- confetture e marmellate;
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura;
- olio e aceto;
- passate e pelati;
- condimenti e spezie;
- dolci;
- funghi e tartufi;
- castagne e prodotti del sottobosco;
- vini e liquori;
- piante e fiori;
- prodotti artigianali collegati all'attività agricola
- opere del proprio ingegno

Articolo 7 –altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza;
- degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva anche in forma organizzata
- attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali ed artistiche del territorio della Provincia di Rieti concordate con il comune e possono essere organizzate anche dagli imprenditori presenti sia da altri soggetti in sinergia con le attività presenti. rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale
- vendita di prodotti derivati da attività di artigianato
- vendita di prodotti e opere del proprio ingegno

Articolo 8 – Gestione degli spazi commerciali

Il Comune gestisce direttamente l'area del Mercato Sabina Agreste a km zero .

Il Comune attizzerà l'area che ospita il mercato:

- con i punti presa per gli allacci alla corrente elettrica
- fornitura dell'energia elettrica;
- punti per la raccolta dei rifiuti.
- WC chimici

e per il primo periodo sperimentale (da maggio 2017 a dicembre 2017) si impegna a:

- dare pubblicità al mercato;
- concedere l'area in esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

Nell'area del mercato la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, banco frigo, ecc.

In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

Articolo 9- Presentazioni delle domande

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono ottenere un posteggio nel mercato mensile "sabina agreste" per la vendita diretta dei prodotti agroalimentari debbono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio.

Nella domanda redatta in carta legale dovranno essere indicati:

-Generalità complete del richiedente, ragione sociale se società, indirizzo o sede legale e la qualifica in base alla quale presenta l'istanza;

-il possesso della qualifica di imprenditore/produttore agricolo;

-Codice fiscale e numero e data di iscrizione al registro delle imprese di cui alla Legge 29.12.93 ,n.580.;

Il tipo di coltura o di allevamento esercitato;

Ubicazione dell'azienda o del fondo di provenienza,

- Che l'ubicazione del fondo di produzione e dell'azienda si trova nel territorio della provincia di Rieti,(la domanda non verrà presa in considerazione qualora le merci non provengono dalla zona della provincia di Rieti);

-Indicazione della dimensione e del posteggio tra quelli indicati nell'allegato;

-Stima della quantità dei prodotti che potrà essere posta in vendita e della relativa stagionalità;

-Specificazione delle merceologiche trattate.(Le domande relative alla vendita delle merceologie non corrispondenti alle tipologie indicate nell'allegato non verranno prese in considerazione);

Periodo dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare alla vendita.

Gli artigiani e gli hobbysti nella domanda in bollo resa per l'assegnazione di un posteggio nel mercato mensile debbono indicare:

- Generalità complete del richiedente, ragione sociale se società, indirizzo o sede legale e la qualifica in base alla quale presenta l'istanza;

- Codice fiscale e per gli artigiani il numero e la data di iscrizione nel registro delle imprese

- Ubicazione dell'azienda

- Indicazione della dimensione e del posteggio tra quelli indicati nell'allegato

Alla domanda dovrà essere allegata:

-Una copia del documento di identità;

-La scheda descrittiva dell'azienda utilizzando l'apposito modulo;-Eventuali certificazioni in possesso (es. uso marchi prodotto DOP/IGP, consorzi di valorizzazione, prodotto biologico, etc.);

L'ufficio Tributi-attività produttive del Comune di Poggio Mirteto è competente alla valutazione preliminare delle domande ai fini dell'ammissibilità delle stesse e all'assegnazione dei posteggi. Qualora la documentazione risultasse incompleta, ne dà comunicazione all'azienda richiedente, perché ne apporti le necessarie modifiche. Trascorsi n. 60 giorni dalla suddetta comunicazione, le domande che risultano ancora incomplete verranno escluse dalla graduatoria per l'assegnazione dei posteggi.

Le dichiarazioni effettuate nei moduli sopra citati sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R..

Articolo 10– Obblighi degli assegnatari di posteggio

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, e devono, inoltre:

esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;

lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi;

i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.

Nelle postazioni non dovranno essere presenti pubblicità o sponsorizzazioni ad eccezione di quelle stabilite dal Comune e delle insegne della ditta che occupa il posteggio;

devono essere rispettati gli orari di apertura e chiusura del mercato ;

Gli operatori non possono occupare una superficie diversa o maggiore da quella stabilita;

Ogni operatore dovrà essere presente a tutte le giornate del mercato salvo giustificati motivi;

Ogni operatore è tenuto al versamento di un canone al Comune di Poggio Mirteto

Ogni operatore è tenuto al pagamento della quota S.A.D.I. servizio a domanda individuale;

E' fatto assoluto divieto di cedere la postazione assegnata a terzi

Articolo 11 – Assegnazione dei posteggi

Per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni e per le assegnazioni dei posteggi l'Ufficio Tributi – Attività produttive di Poggio Mirteto approva l'elenco e la relativa graduatoria dei venditori secondo i seguenti criteri:

-per gli agricoltori-

Anzianità iscrizione al registro delle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c.

Data presentazione della domanda

Certificazioni DOP IGP

Attestazione Ente certificatore

- per gli agricoltori del biologico-

Anzianità iscrizione al registro delle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c.

Data presentazione della domanda

Certificazioni DOP IGP

Attestazione Ente certificatore

-per le aziende artigiane-

Anzianità iscrizione al registro delle imprese di cui alla L.R. n. 3 del 17 febbraio 2015.

Data di presentazione della domanda

-Per gli hobbisti-

Data di presentazione della domanda

I posti rimasti vacanti, in seguito alla rinuncia di operatori, saranno assegnati secondo la graduatoria.

Il Comune di Poggio Mirteto compilerà uno schema di turnazione per i posteggi assegnati per gli operatori stagionali o temporanei.

Nel caso che vi siano posteggi non assegnati verranno assegnati, previo domanda, nella stessa giornata del mercato.

Le concessioni dei posteggi fissi avranno la durata di tre anni.

Le imprese inserite in graduatoria devono comunicare, tempestivamente, all'Ufficio Tributi- Attività produttive del Comune di Poggio Mirteto ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nella scheda descrittiva dell'azienda. A seguito della comunicazione il Comune di Poggio Mirteto procede alla rettifica della graduatoria e a darne comunicazione agli interessati.

Nell'ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.

Articolo 12 –Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario stabilito per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

Gli spazi di vendita non occupati nel giorno di svolgimento del mercato, sono assegnati direttamente mediante spunta alle aziende che seguono in graduatoria e che vendono la stessa tipologia merceologica. Nel caso non vi sia nessuno della stessa tipologia si può assegnare ad una diversa merceologia che rientra nelle quattro previste dal presente regolamento e facente parte del territorio della provincia di Rieti

Articolo 13–Revoca della concessione del posteggio

La concessione è revocata nel caso in cui :

- il concessionario non utilizzi il posteggio per un periodo superiore a quattro mesi per ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questi sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia.
- Il concessionario non provveda al pagamento del relativo canone e della quota del servizio a domanda individuale per più di due anni.
- Per cessazione dell'attività.
- Per perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 14-Sospensione ed esclusione volontaria dalla partecipazione al mercato di vendita diretta

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato con continuità e senza interruzioni non motivate. E' possibile sospendere/interrompere volontariamente la partecipazione al mercato solamente nei seguenti casi:

Cessazione o insufficienza della produzione;

Motivi di salute o altre cause debitamente motivate;

o gravi impedimenti famigliari debitamente documentati.

L a sospensione/interruzione dell'attività va comunicata al Comune con preavviso di almeno 15 giorni, salvo eventi imprevedibili.

Articolo 15 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

Articolo 16 –pagamenti per la concessione dei posteggi

L'imprenditore che occupa il posteggio del mercato mensile dovrà versare al Comune:

- il canone occupazione spazi ed aree pubbliche vigente;
- la quota per il servizio a domanda individuale, stabilita annualmente dalla Giunta Municipale. Tale quota viene determinata sulla base dei costi dei servizi resi (Vigilanza, pulizia area, smaltimento rifiuti. spese di funzionamento)

Articolo 17-Norme igienico sanitarie

I mercati e le fiere agricole di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di igiene.

-Le strutture mobili e distributori per la vendita di alimenti debbono essere mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione.

- in particolare:

-Deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile;

-Le superfici a contatto con gli alimenti devono essere in buone condizioni, facili da pulire e non tossiche; I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto possibile, i rischi di contaminazione;

-Per la vendita di prodotti deperibili, sia sfusi che confezionati, gli operatori devono essere in grado di garantirne la necessaria conservazione e protezione;

-Tutte le unità di vendita devono essere protette da gazebo per tutti gli espositori;

- Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari o a contatto con esse devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

- Gli imprenditori agricoli dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e degli art. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.

Articolo 18– Controlli e Sanzioni

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente Regolamento.

In caso di tre violazioni, commesse anche in tempi diversi, alle suddette disposizioni normative e alla normativa vigente in materia igienico - sanitaria, l'operatore verrà escluso dal Mercato.

Le violazioni al presente disciplinare sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 con le modalità e procedure previste dalla Legge 689/13

La vigilanza sanitaria è di competenza dell'azienda sanitaria.

Gli imprenditori sono tenuti a consentire controlli sulle effettive produzioni e dimostrare l'osservanza della normativa sulla sanità dei prodotti

Articolo 19– Danni a Terzi

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempimenti per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.

Articolo 20– Norma di Rinvio

Il presente regolamento trova applicazione, in quanto compatibile, per tutti i regolamenti di prodotti a KM0 che verranno avviati nel Comune di Poggio Mirteto.

Art. 21 - Norme Finali

Per quanto non richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Allegati: Planimetria dell'area di mercato di Poggio Mirteto Scalo